



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 1	di data 09/01/23

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTO 3.3.D - PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI. APPROVAZIONE PROGETTO E FINANZIAMENTO SPESA. EURO 545.585,76.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che lo scrivente Servizio intende aderire all'iniziativa "Intervento 3.3.D – Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli", sostenuta dalla Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Agenzia del Lavoro e volta al favorire l'occupazione di persone con disabilità attraverso la progettazione e l'attuazione di progetti di inserimento lavorativo temporaneo;

visti:

- la L.P. 16 giugno 1983, n. 19 e s.m., legge provinciale sul lavoro;
- il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI Legislatura, approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21 gennaio 2020 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 di data 24.01.2020, in cui è previsto tra l'altro l'intervento 3.3.D;
- la deliberazione n. 2039 d.d. 26.11.2021 con cui la Giunta provinciale ha approvato le modifiche al Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvato con la deliberazione n. 75 di data 24.01.2020, secondo la proposta formulata dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 454 d.d. 25.10.2021;

considerato che l'Agenzia del Lavoro della P.A.T. in conformità alle disposizioni indicate nei succitati criteri e finalizzati all'impiego di soggetti in condizioni di debolezza occupazionale, può concedere contributi agli Enti locali che promuovono progetti per lavori socialmente utili tramite la predisposizione di progetti di durata compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 10 mesi;

considerato che per tali progetti l'Agenzia del lavoro, come previsto nel vigente Documento degli interventi di politica del lavoro al paragrafo "Importo del finanziamento" dell'intervento 3.3.D, può concedere un contributo economico entro i seguenti limiti massimi:

- fino al 70% del solo costo del lavoro, più I.V.A. se dovuta, dei lavoratori coinvolti, caposquadra compreso;
- fino al 100% del costo del lavoro, più I.V.A. se dovuta, dei lavoratori rientranti nelle opportunità occupazionali aggiuntive riservate a favore delle persone disabili con invalidità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all'80% e madri di famiglia monoparentali;

pagina 1/8

- fino al 13% del contributo concesso per il coordinatore di cantiere;

dato atto che nell'ambito dell'iniziativa in argomento sono stati interessati per la cura dei rapporti con l'Agenzia provinciale del Lavoro, oltre allo scrivente, i servizi comunali Welfare e coesione sociale e Risorse umane, che dovrà occuparsi tra l'altro dell'inserimento dei dati dei progetti relativi ai lavori socialmente utili sulla piattaforma web dell'Agenzia nei tempi indicati dalla stessa;

atteso che lo scrivente Servizio Gestione Strade e Parchi ha elaborato il "Progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli - Intervento 3.3.D - anno 2023", datato dicembre 2022, nel rispetto di quanto previsto dal citato Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI Legislatura;

ritenuto che detto intervento sia riconducibile alla nozione di appalto di servizi sociali, per i quali la disciplina provinciale di riferimento è rinvenibile in primo luogo nell'art. 30 della l.p. 2/2016 e s.m., il cui comma 2 precisa che "qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento. A questi affidamenti si applica anche il principio di rotazione come disciplinato ai sensi dell'articolo 19 ter, comma 3";

atteso che con riguardo a questo specifico servizio sociale, la disciplina di settore è costituita dal citato Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 24.01.2020 n. 75, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della l.p. 19/1983 e s.m., il quale individua espressamente quali soggetti attuatori le cooperative cooperative sociali di tipo B), di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m. Per il resto, trova applicazione il corpus normativo generale in materia di contrattualistica pubblica vigente a livello locale, ossia la l.p. n. 2/2016 e la l.p. n. 23/1990 e s.m.;

ritenuto di organizzare il progetto occupazionale mediante la composizione di n. 8 squadre;

dato atto che le attività previste sono state suddivise in due distinti lotti, ai sensi dell'art. 7 della L.p. 2/2016 e s.m., in ragione della specifica area di azione, come di seguito specificato:

- lotto 1: riguarda principalmente la manutenzione dei vari elementi di arredo presenti nei parchi e nelle aree verdi della città e dei sobborghi, sarà realizzato dalle squadre 1-2-3 per complessivi euro 167.700,54 (oneri fiscali esclusi), di cui euro 2.486,76 per oneri sicurezza;
- lotto 2: riguarda principalmente la manutenzione dei giardini e delle altre aree verdi della città e sobborghi, sarà realizzato dalle squadre 4-5-6-7-8 per euro 279.500,90 (oneri fiscali esclusi), di cui euro 4.144,60;

dato atto che la suddivisione in lotti consente inoltre di aprire il più possibile al mercato delle cooperative di tipo B, facilitando la partecipazione;

atteso che le opere in progetto, da realizzarsi nella stagione lavorativa 2023, nel periodo compreso tra i mesi di maggio e novembre, sono finalizzate alla manutenzione dei vari elementi di arredo all'interno dei parchi ed aree verdi di città e sobborghi, nonché in servizi di pulizia e sfalcio di aiuole stradali ed altre aree verdi;

considerato che il progetto riveste finalità sociali in quanto si propone di creare opportunità occupazionali, a tempo determinato, per persone disoccupate ed in possesso dei requisiti richiesti per tale tipologia di servizi e persegue inoltre l'obiettivo di creare stimoli nelle persone impiegate per lo sviluppo di nuovi interessi tramite la conoscenza dell'ambiente naturale e l'acquisizione di specifiche capacità professionali; per le persone portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali, accanto alla possibilità di impiego, si concretizza la possibilità di allacciare rapporti umani con persone estranee alla loro realtà;

dato atto che allo scopo il progetto prevede il coinvolgimento, tramite una cooperativa, di n. 42 (quarantadue) lavoratori che andranno a formare n. 8 (otto) squadre composte ciascuna da 5 (cinque) persone (n. 1 caposquadra + n. 4 operai) a tempo pieno, di cui almeno n. 1 (una) persona attualmente oggetto di processi di emarginazione sociale, ad eccezione

della squadra 5 che prevede l'assunzione di n. 4 (quattro) lavoratori a tempo parziale e 3 a tempo pieno. Le unità lavorative, tenendo conto dei lavoratori a tempo parziale (n. 4 persone a tempo parziale corrispondono a n. 2 unità lavorative) sono complessivamente 40 (quaranta). In ogni squadra un lavoratore avrà mansioni da caposquadra, messo a disposizione dalla cooperativa stessa e dotato di idonea professionalità e di adeguata preparazione;

dato atto inoltre che per la direzione di cantiere viene previsto l'affidamento ad un tecnico della medesima cooperativa aggiudicataria, mentre la direzione dei lavori verrà effettuata direttamente dal personale tecnico del Servizio comunale Gestione strade e parchi – Ufficio Parchi e Giardini;

dato atto che il "Progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – Intervento 3.3.D", datato dicembre 2022, costituito dagli elaborati "Relazione tecnica e perizia di spesa", "Capitolato speciale d'appalto norme amministrative – lotto 1 (squadre 1 - 2 - 3)", "Capitolato speciale d'appalto norme amministrative – lotto 2 (squadre 4 - 5 - 6 - 7 - 8)" e "Criteri di valutazione delle offerte - lotto 1 - lotto 2", prevede una spesa complessiva di euro 545.585,76 (n. 8 lotti x euro 68.198,22 ciascuno), oneri fiscali compresi, di seguito specificata:

Lotti da 1 a 8

- costi del personale	euro	45.632,80
- spese di gestione e amministrazione	euro	6.114,80
- direzione cantiere e oneri sicurezza	euro	4.152,58
Sommano (di cui euro 828,92 per oneri sicurezza)	euro	55.900,18
Iva 22%	euro	12.298,04
Totale cadauno	euro	68.198,22

dato che atto che la spesa è comprensiva degli oneri di sicurezza, mentre si ritiene, che non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m., non rilevando la presenza di rischi interferenziali;

atteso, riguardo alle modalità di espletamento della procedura, che sul mercato elettronico provinciale (MEPAT) non sono presenti bandi adeguati alle caratteristiche del presente servizio; è peraltro rinvenibile negli strumenti elettronici di negoziazione sulla piattaforma Mercurio la generale categoria merceologica "Servizi di assistenza sociale e affini" CPV 85300000_2 che si ritiene adeguata al presente affidamento;

ritenuto quindi di procedere ad un confronto concorrenziale nelle forme della procedura aperta a tutte le cooperative sociali di tipo B) iscritte su Mercurio, previa pubblicazione di avviso in cui si darà conto tra l'altro dello strumento di acquisto individuato;

ritenuto di indicare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione della specificità del servizio posto in gara e degli interessi ed obiettivi dell'Amministrazione, trattandosi di servizio sociale, che si propone di creare opportunità occupazionali, a tempo determinato, a persone disoccupate e in possesso dei requisiti richiesti per poter essere utilmente collocate nell'ambito di tale tipologia di servizio, in attuazione degli interventi nell'ambito di politica del lavoro;

dato atto che l'individuazione del criterio di aggiudicazione avviene nel rispetto del combinato disposto dell'art. 16, comma 2, lett. a) della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., in base al quale "quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva" e dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.02.2020 n. 2, in base al quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n.

76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di euro 139.000,00 (per lavori euro 150.000,00), per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021 n. 77, convertito con legge 108/2021;

rilevato che la scelta del criterio di aggiudicazione è in coerenza con quanto stabilito dalla l.p. 2/2020 art. 3 comma 5 bis, il quale prevede che "fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso";

rilevato che all'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 85 punti (qualificazione del coordinatore di cantiere punti max 30, organizzazione del servizio e capacità gestionale punti max 55 punti) e all'offerta economica sono attribuiti al massimo 15 punti, ai sensi dell'art. 17 della l.p. 2/2016, riferibili agli elementi di seguito indicati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		
La documentazione richiesta è una relazione sulla qualificazione del coordinatore di cantiere, organizzazione del servizio e capacità gestionale, autocertificate		
OFFERTA TECNICA		Punteggio max 85 punti
QUALIFICAZIONE DEL COORDINATORE DI CANTIERE individuato dalla cooperativa concorrente, da valutare con riferimento a:		Punteggio max 30 punti
1	Esperienza complessivamente maturata nel triennio precedente, anche presso altre cooperative e anche in settori diversi da quello oggetto di affidamento, in progetti e/o attività rivolti a soggetti invalidi e/o interessati da processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali o che si trovano in altre situazioni di svantaggio segnalate dai servizi sociali e/o sanitari;	da 0 a 10
2	Esperienza complessivamente maturata nel triennio precedente, anche presso altre cooperative, nello specifico servizio oggetto di affidamento	da 0 a 20
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CAPACITA' GESTIONALE, valutate con particolare riguardo ai seguenti		Punteggio max 55 punti
1	Capacità di fare rete con i soggetti a vario titolo coinvolti nel sistema di protezione sociale, evidenziata dalle misure organizzative previste per garantire il raccordo e l'interazione tra il soggetto affidatario del servizio, l'Agenzia del Lavoro, i Servizi sociali territorialmente competenti e l'Amministrazione aggiudicatrice	da 0 a 10
2	Processi e adempimenti che il concorrente intende porre in essere, anche in virtù delle eventuali certificazioni possedute, in relazione ai seguenti aspetti: risparmio energetico, tutela dell'ambiente, sicurezza del lavoro, qualità e caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione/utilizzati dal concorrente nel servizio oggetto di affidamento	da 0 a 13
3	Ulteriori figure di supporto o di presidio messe a disposizione del	

	Progetto, a prescindere dall'ammissione al contributo dell'Agenzia del Lavoro della relativa spesa, quali a titolo esemplificativo tutors, psicologi e responsabili sociali	da 0 a 10
4	Formazione, ulteriore a quella obbligatoria, che la cooperativa concorrente si impegna a somministrare ai lavoratori assunti per il Progetto	da 0 a 12
5	Presenza in cantiere del coordinatore che la cooperativa si impegna ad assicurare oltre al minimo richiesto per l'assolvimento dei compiti imposti dall'Agenzia del Lavoro	da 0 a 10
	OFFERTA ECONOMICA	Punteggio max 15 punti
	Punteggio massimo attribuibile in questa categoria	da 0 a 15

dato atto che per la natura del servizio posto in gara come sopra precisata, la valutazione dell'offerta tecnica viene fatta prevalentemente attraverso elementi qualitativi piuttosto che quantitativi (ossia valutabili sulla base di indici e formule matematiche) in quanto il servizio richiesto necessita di parametri valutativi diversificati che non possono essere valutati su base numerica, al fine di individuare la cooperativa che abbia il modello organizzativo migliore e meglio calato sul territorio per l'inserimento di persone svantaggiate: trattandosi di elementi la cui valutazione non discende da un criterio oggettivo o matematico, in base all'art. 3, comma 5 bis della l.p. 2/2020 è necessaria la nomina di una commissione tecnica e l'attribuzione del punteggio da parte della stessa è motivata;

rilevato che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica e di guidare la commissione nello svolgimento delle proprie operazioni, lo scrivente Servizio indica nella tabella riassuntiva sopra riportata i criteri di valutazione delle offerte con individuazione del punteggio massimo per ogni elemento di valutazione (e per ciascuno dei subelementi) di natura qualitativa. Il punteggio per ogni criterio è determinato in ragione della media matematica dei coefficienti attribuiti distintamente da ciascun membro della Commissione e una volta attribuito il coefficiente e relativo giudizio predeterminato a ciascun elemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per l'elemento in questione;

atteso che al fine dell'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun membro della Commissione ai singoli elementi o sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica, ciascun membro della Commissione procede all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 in base a come l'elemento o il sottoelemento in esame risultino trattati, secondo quanto di seguito specificato:

- 0,0 "non trattato/non presente", salvo che ciò non comporti esclusione dalla gara;
- 0,1 "molto negativo";
- 0,2 "negativo";
- 0,3 "appena positivo";
- 0,4 "positivo";
- 0,5 "quasi discreto";
- 0,6 "discreto";
- 0,7 "quasi buono";
- 0,8 "buono";
- 0,9 "molto buono";
- 1,0 "ottimo";

atteso che al termine della valutazione delle offerte tecniche si prevede di procedere ad una riparametrazione dei punteggi secondo un sistema proporzionale che vede attribuito il punteggio massimo previsto (85 punti) all'offerta che ha conseguito il punteggio più alto ed alle altre offerte un punteggio proporzionalmente rideterminato: ciò consente di conservare anche al

termine della valutazione il peso riservato all'offerta tecnica rispetto a quello attribuito all'offerta economica;

ritenuto di procedere per quanto riguarda l'offerta economica come previsto all'art. 1 del D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg, attraverso una formula matematica di tipo non lineare, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera. La formula applicata risponde a:

$V_i = (R_i/R_{max})^a$ dove:

V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara

a = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante corrispondente allo 0,3.

ritenuto di vietare il ricorso al subappalto considerata la necessità di una diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, trattandosi di servizio che prevede la gestione, amministrazione e coordinamento di soggetti in situazione di svantaggio sociale;

dato atto che, ai fini dell'ammissione dell'intervento ai previsti benefici finanziari, deve essere inoltrata all'Agenzia del Lavoro della P.A.T. anche la documentazione attestante l'approvazione ed il finanziamento dell'intervento;

considerato, in attesa di perfezionare l'iter per il finanziamento sopraddetto, di approvare con il presente atto il progetto in argomento e di finanziare la spesa di euro 545.585,76 (oneri compresi) relativa alle squadre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

dato atto che è opportuno che lo scrivente Servizio Gestione Strade e parchi dia avvio alla procedura di gara nelle more di approvazione del progetto medesimo da parte dell'Agenzia del Lavoro, prevedendo negli atti di gara la possibilità di sospendere la stessa o di non dare corso all'aggiudicazione o all'affidamento, in caso di mancata approvazione del progetto da parte dell'Agenzia stessa;

richiamata la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari e superiore a 40.000,00 euro, parte integrante del vigente Piano esecutivo di gestione, in cui sono previsti i servizi in oggetto;

atteso che l'articolo 32 della l.p. n. 2/2016 prevede tra l'altro per gli affidamenti dei contratti ad alta intensità di manodopera, che la documentazione di gara debba prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

ritenuto che, pur trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, la clausola sociale di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 32, non possa trovare applicazione per il presente affidamento, come consentito dalle disposizioni attuative dell'art. 32 sopra citato, approvate con deliberazione della giunta provinciale 25.09.2020 n. 1431, poiché il personale delle otto squadre è selezionato in relazione a specifici requisiti e caratteristiche, nell'ambito di percorsi di accompagnamento all'occupabilità e i rapporti di lavoro non presentano pertanto carattere continuativo, costituendo al contrario progetti di inserimento lavorativo temporaneo, caratterizzati dalla limitata durata nel tempo, al fine di consentire ai soggetti che ne beneficiano, opportunità e stimoli per l'inserimento o il reinserimento lavorativo e sociale;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le note istruttorie d.d. 16.12.2022 prot. 349760 e 29.12.2022 prot. 362147;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare il "Progetto occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – Intervento 3.3.D", datato dicembre 2022, costituito dagli elaborati "Relazione tecnica e perizia di spesa", "Capitolato speciale d'appalto norme amministrative – lotto 1 (squadre 1 - 2 - 3)", "Capitolato speciale d'appalto norme amministrative – lotto 2 (squadre 4 - 5 - 6 - 7 - 8) e "Criteri di valutazione delle offerte - lotto 1 - lotto 2", redatto dal Servizio Gestione Strade e Parchi, dell'importo complessivo di euro 545.585,76 (oneri fiscali compresi);
2. di provvedere alla scelta del contraente ai sensi dell'articolo 30 della L.p. 2/2016 e s.m., mediante esperimento di procedura aperta al mercato delle cooperative sociali di tipo B) di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m., iscritte su Mercurio nella specifica categoria merceologica di cui in premessa, previa pubblicazione di avviso in cui si darà conto tra l'altro dello strumento di acquisto individuato;
3. di indicare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16, comma 2, lett. a) e 17 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2;
4. di autorizzare l'indizione della procedura di gara nelle more di approvazione del progetto medesimo da parte dell'Agenzia del Lavoro, prevedendo negli atti di gara la possibilità di sospendere la stessa o di non dare corso all'aggiudicazione o all'affidamento, in caso di mancata approvazione del progetto da parte dell'Agenzia stessa;
5. di prenotare la somma di euro 545.585,76 (oneri fiscali compresi) e di imputare la spesa

pagina 7/8

- come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del PEG 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei relativi contratti mediante atto pubblico informatico, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
 7. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
 9. di accettare fin da ora le agevolazioni finanziarie che saranno assegnate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, nella misura e secondo le modalità richiamate in premessa;
 10. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61E22000490003;
 11. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2023.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 09/01/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 1

di data 09/01/23

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 - L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. INTERVENTO 3.3.D - PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI. APPROVAZIONE PROGETTO E FINANZIAMENTO SPESA. EURO 545.585,76.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	P	2023	09021.03.01161	U.1.03.02.12.002	2708			545.585,7 6	"	113588 (9957166)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 gennaio 2023